

Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9.
Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale, di cui riportiamo il testo fino al Capo V:

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, promuovendo in particolare la valorizzazione dell'immagine delle Marche e dei suoi prodotti, nonché lo sviluppo e la qualificazione delle imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi di settore.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione identifica le risorse turistiche delle Marche valorizzando l'ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigiane tipiche del territorio in modo omogeneo sull'intero territorio regionale, con particolare riguardo alla tutela del turista e al miglioramento della qualità dell'accoglienza, promuovendo ed incentivando l'accoglienza turistica delle persone con particolari bisogni.
3. Con la presente legge, la Regione disciplina, in particolare, l'organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, le professioni turistiche, le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo e gli interventi regionali a favore del turismo.

TITOLO I
Organizzazione turistica regionale
Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge ed in particolare quelle concernenti:
 - a) la programmazione ed il monitoraggio delle attività regionali relative agli interventi finanziati dallo Stato e dall'Unione europea per la gestione del patrimonio culturale e turistico;
 - b) l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza relativamente alle funzioni conferite agli enti locali;
 - c) la promozione in Italia e all'estero dell'immagine complessiva dell'offerta turistica regionale nelle sue diverse componenti territoriali, imprenditoriali e culturali;
 - d) l'organizzazione e il coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato, anche in collaborazione con l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), l'Agenzia nazionale del turismo, altri enti pubblici, i sistemi turistici locali, agenzie, aziende e le associazioni di categoria rappresentative del settore turistico;
 - e) la programmazione, il coordinamento ed il sostegno di progetti promozionali finalizzati alla valorizzazione del complesso delle risorse locali, delle strutture ricettive e delle attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica;
 - f) l'attuazione di regolamenti, direttive, decisioni e comunicazioni dell'Unione europea riferiti ai settori di competenza;
 - g) la programmazione e la regolamentazione delle attività che insistono sul demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
 - h) l'incentivazione alla riqualificazione delle strutture e dei servizi turistici gestiti dai soggetti pubblici e dalle imprese;
 - i) la promozione della formazione e aggiornamento per gli operatori del settore turistico;
 - l) la promozione e la valorizzazione del sistema informativo e delle attività di ricerca, mediante

l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, per assicurare una puntuale conoscenza dell'evoluzione della domanda e delle diverse componenti dell'offerta al fine di rendere competitivo il settore turistico;

m) il riconoscimento e il coordinamento dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 8.

Art. 3

(Programma annuale di promozione turistica)

1. Il Consiglio regionale approva il programma annuale di promozione turistica. Il programma è predisposto dalla Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, tenuto conto delle proposte degli enti locali e dei sistemi turistici locali, sentite le associazioni di categoria del settore.

2. Il programma indica in particolare:

a) l'andamento della domanda turistica nazionale ed estera e lo sviluppo dell'offerta nella Regione;

b) gli obiettivi generali e le aree geografiche verso cui l'attività promozionale deve essere rivolta e i risultati attesi in relazione alle finalità della programmazione regionale;

c) gli obiettivi, le attività e le risorse finanziarie per la promozione, la pubblicità e la commercializzazione dell'offerta turistica regionale;

d) la quota delle risorse finanziarie da destinare alle attività promozionali della Regione;

e) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 3;

f) i modi, i tempi e gli strumenti organizzativi per la realizzazione degli interventi, nonché la verifica dei relativi risultati.

3. La Regione partecipa al finanziamento dei progetti turistici proposti dagli enti locali, dai sistemi turistici locali, dalle associazioni di categoria del settore, dalle associazioni pro loco iscritte nell'albo regionale e dalle associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione, favorendo la gestione associata dei progetti medesimi.

4. Per il sostegno dei progetti di cui al comma 3, è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo, che viene ripartito in base ai criteri e alle modalità stabiliti ai sensi del comma 2, lettera e). Una quota del fondo è riservata al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali in forma associata e dai sistemi turistici locali.

Art. 4

(Osservatorio regionale del turismo)

1. È istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente, l'Osservatorio regionale del turismo.

2. L'Osservatorio ha il compito di ricevere e produrre flussi di informazione e di provvedere alla loro organizzazione in archivi specializzati.

3. L'Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture della Regione, degli enti locali, delle università, delle associazioni di categoria rappresentative del settore turistico, al fine di condurre ricerche e sondaggi indispensabili per definire le strategie di marketing e di comunicazione.

4. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sono definite dalla Giunta regionale.

Art. 5

(Funzioni delle Province)

1. Le Province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio, esercitando le funzioni amministrative ad esse conferite dalla presente legge e dalla legislazione vigente.

2. Le Province in particolare:

a) promuovono e coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di riferimento, in

collaborazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni, i sistemi turistici locali e le associazioni di settore;

b) provvedono al coordinamento e alla gestione dei punti di informazione ed accoglienza turistica, di cui all'articolo 75, comma 10, garantendo l'espletamento da parte degli stessi delle attività di rilevazione statistica e comunicazione alla Regione di dati e informazioni con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

c) assicurano il coordinamento nell'ambito del territorio provinciale dei punti di informazione ed accoglienza turistica di cui all'articolo 7, garantendo l'informazione dell'intero territorio regionale.

3. Le Province possono assumere iniziative atte a favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia.

4. Le Province possono assumere iniziative di accoglienza a carattere interprovinciale che riguardano eventi di interesse comune.

Art. 6 (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di turismo ed attività ricettiva non espressamente conferite ad altri enti dalla presente legge.

2. I Comuni concorrono alla valorizzazione turistica del proprio territorio, singolarmente o in forma associata o attraverso i sistemi turistici locali e le Comunità montane, mediante l'attuazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell'offerta locale e dei servizi turistici di base volti all'informazione, all'accoglienza turistica, all'intrattenimento degli ospiti e alla realizzazione di eventi e iniziative, assicurando la tutela del turista consumatore.

3. I Comuni in particolare:

a) assicurano l'informazione, l'assistenza e l'accoglienza turistica a livello locale mediante l'istituzione dei punti di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 7;

b) possono elaborare i progetti di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 7 (Informazione e accoglienza turistica)

1. Al fine di assicurare l'assistenza e l'accoglienza ai turisti a livello locale, nonché le informazioni sulla domanda e sull'offerta turistica, i Comuni possono istituire punti di Informazione e accoglienza turistica (IAT), previo assenso della Provincia competente per territorio.

2. Gli IAT non hanno personalità giuridica.

3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche strutturali ed operative degli IAT secondo un modello omogeneo sul territorio, nonché il modello grafico del segno distintivo dei medesimi.

4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 che promuovono l'apertura di propri punti di informazione e di accoglienza ai turisti, possono usare la denominazione IAT ove si conformino alle caratteristiche strutturali ed operative di cui al comma 3, previo assenso del Comune e della Provincia competenti per territorio.

5. Gli IAT degli enti che aderiscono ad uno dei sistemi di cui all'articolo 8 fungono da punti di informazione dell'intero sistema turistico locale e assicurano un'informazione generale relativa al territorio regionale. Essi erogano servizi mirati a fornire informazioni sulla disponibilità ricettiva delle località comprese nel sistema medesimo, senza svolgere attività di commercializzazione del prodotto turistico.

6. Gli IAT degli enti che non hanno aderito ad uno dei sistemi di cui all'articolo 8 possono attivare i servizi indicati al comma 5 su richiesta delle associazioni degli operatori delle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione tra il Comune e le associazioni medesime.

Art. 8
(Sistemi turistici locali)

1. Sono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. I sistemi turistici locali costituiscono articolazione fondamentale dell'organizzazione turistica regionale e rappresentano lo strumento per l'attuazione della collaborazione tra pubblico e privato nella gestione dell'attività di formazione del prodotto turistico.
3. I sistemi turistici locali sono promossi dagli enti locali o da soggetti privati, singoli o associati, attraverso forme di concertazione con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.
4. I sistemi turistici locali in particolare:
 - a) individuano, anche ai fini della loro commercializzazione, i prodotti turistici riconducibili al territorio di riferimento, valorizzando in modo integrato le risorse locali con particolare attenzione alle specificità delle zone interne, montane e costiere;
 - b) organizzano l'attività di accoglienza, armonizzandola ed integrandola con le altre attività presenti nel territorio di riferimento.
5. La Giunta regionale riconosce i sistemi turistici interprovinciali o intercomunali, caratterizzati da particolari peculiarità territoriali ed ambientali nonché dalla presenza di specifiche strutture ricettive.
6. Per le finalità di cui al comma 5, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei sistemi turistici di cui al presente articolo. I sistemi turistici locali possono avere personalità giuridica.

Art. 9
(Associazioni pro loco)

1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di promozione dell'attività turistica di base. A tal fine è istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle associazioni pro loco, pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, nonché per l'eventuale cancellazione.
3. L'iscrizione all'albo è condizione per accedere ai contributi regionali, per effettuare manifestazioni cui concorra, anche finanziariamente, la Regione e per aderire ai sistemi turistici locali di cui all'articolo 8.
4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo di cui al comma 1 assumono iniziative per incentivare il movimento turistico e migliorare la qualità dell'accoglienza nella località di riferimento e in particolare:
 - a) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni ambientali e culturali di riferimento, ferme restando le competenze delle professioni turistiche di cui all'articolo 46;
 - b) promuovono ed organizzano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni di richiamo per i turisti, volte a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;
 - c) sviluppano l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
 - d) curano l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici di informazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, armonizzando ed integrando la propria attività con le altre presenti nel territorio di riferimento.
5. La Regione riconosce l'attività dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), esercitata attraverso le sue articolazioni regionale e provinciali per le finalità indicate nello statuto.

TITOLO II
Strutture ricettive
CAPO I
Strutture alberghiere e all'aria aperta

Art. 10
(Strutture ricettive alberghiere)

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione.
2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi.
3. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere e suite.
4. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o posto-cottura.
5. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio anche in stabili separati, purché ubicati nel centro storico e distanti non oltre cinquecento metri dall'edificio principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali, compreso l'eventuale servizio di ristorazione.
6. Le strutture alberghiere di cui ai commi 3 e 4 possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello della sede principale ad una distanza non superiore a cinquanta metri o in una parte separata dello stesso immobile con accesso da un diverso ingresso.
7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale.

Art. 11
(Strutture ricettive all'aria aperta)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in villaggi turistici e campeggi.
2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in tende, roulottes, unità abitative ed altri allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan o altri mezzi mobili di pernottamento.
4. I campeggi possono assumere la denominazione di campeggio di transito nel caso in cui offrano servizi alla clientela interessata al turismo itinerante. I campeggi di transito possono essere abbinati ad altre attività commerciali e di servizio ai viaggiatori ed in essi è consentita la sosta fino ad un massimo di quarantotto ore.
5. I campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotati di impianti sportivi e di svago con annessi servizi commerciali e di ristorazione.
6. I campeggi autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente legge devono essere dotati di un'area di sosta, attrezzata ai sensi dell'articolo 35, non inferiore a mille metri quadrati di superficie. La sosta in tale area è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore.
7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale.

Art. 12
(Disposizioni speciali)

1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell'esercizio.
2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina e posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell'esercizio.
3. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.
4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.
5. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è consentita la presenza di piazzole per i turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi all'interno dei villaggi turistici, nonché di tende, caravan e di allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore nei campeggi in misura superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva dell'esercizio solo in caso di avvenuto rilascio delle prescritte autorizzazioni edilizie da parte dei Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13
(Classificazione)

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui al presente capo.
2. La Giunta regionale determina i livelli, le procedure e i requisiti di classificazione, nonché i segni distintivi corrispondenti al tipo di struttura e al livello di classificazione e le indicazioni da esporre al pubblico.
3. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alla carta dei diritti del turista, adegua il sistema di classificazione delle strutture ricettive in base al marchio di qualità del servizio di cui all'articolo 20.

Art. 14
(Autorizzazione)

1. L'esercizio delle attività ricettive di cui al presente capo è subordinato ad autorizzazione amministrativa del Comune, rilasciata previa verifica dell'iscrizione del responsabile della conduzione della struttura ricettiva al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e ad autorizzazione sanitaria in caso di somministrazione di pasti e bevande. L'autorizzazione amministrativa si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. La denominazione delle strutture ricettive e le relative variazioni sono approvate dal Comune contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o delle relative modifiche. In ambito comunale sono vietate omonimie fra gli esercizi e indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sulla classificazione degli stessi.
3. Le strutture ricettive gravate da vincolo di destinazione previsto da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, qualora il Comune ne riconosca l'opportunità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, possono essere riconvertite da una tipologia all'altra fra quelle previste, fermo restando il vincolo suddetto.
4. Il Comune invia alla Provincia gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate, delle sospensioni, delle revoche e delle cessazioni e comunica altresì il cambio di titolarità, di gestione e di denominazione della struttura ricettiva.

5. Il Comune trasmette alla Regione e alla Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive in attività.

Art. 15
(Sospensione, decadenza e cessazione)

1. Il Comune, previa diffida, sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva per un periodo da uno a sei mesi quando venga meno uno dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione oppure la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, indicando le eventuali prescrizioni cui adempiere.

2. L'autorizzazione decade qualora:

- a) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il titolare o il gestore;
- b) il titolare o il gestore non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione nel termine indicato;
- c) il titolare o il gestore, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data di rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a quello indicato all'articolo 16, comma 3.

3. Il titolare di una struttura ricettiva che intende cessare l'attività deve darne comunicazione al Comune.

Art. 16
(Periodi di apertura)

1. Le strutture ricettive alberghiere assumono la denominazione aggiuntiva di stagionale (S), quando sono aperte solo in determinati periodi dell'anno.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta assumono la denominazione aggiuntiva di annuale (A), quando sono aperte per la stagione estiva e invernale o per l'intero arco dell'anno. La loro chiusura temporanea può essere consentita per un periodo massimo di tre mesi all'anno, a scelta dell'operatore.

3. Le aperture stagionali delle strutture ricettive non possono avere durata inferiore a quattro mesi consecutivi all'anno.

4. Al di fuori dei periodi indicati, la chiusura straordinaria delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale deve essere autorizzata dal Comune. Il Comune, su motivata richiesta, può consentire la chiusura per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi, in caso di ristrutturazioni e di ammodernamenti della struttura ricettiva.

5. I periodi di apertura e di chiusura per un periodo superiore agli otto giorni devono essere comunicati al Comune, nonché indicati nelle guide specializzate e nell'insegna della struttura ricettiva.

Art. 17
(Obblighi e responsabilità)

1. Nelle strutture ricettive all'aria aperta deve essere assicurata la sorveglianza continua durante i periodi di apertura attraverso la presenza del responsabile o di una persona addetta.

2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva deve stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

3. Il titolare e il gestore della struttura ricettiva sono responsabili dell'osservanza delle norme della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 45.

Art. 18
(Attività accessorie)

1. Nelle strutture ricettive di cui al presente capo l'autorizzazione abilita ad effettuare, a favore delle

persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, anche la somministrazione di pasti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, materiali per uso fotografico o di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, nonché ad installare attrezzature e strutture a carattere ricreativo ad uso esclusivo delle medesime persone, fatta salva la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere affidate in gestione a terzi che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 19
(Disciplina urbanistica)

1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive di cui al presente capo possono essere effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle altezze, ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al risparmio energetico, all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard ambientali da individuare con apposito regolamento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, nonché al miglioramento qualitativo necessario per l'ottenimento del livello di classificazione superiore.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, con salvezza dei diritti dei terzi, a condizione che:

a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio;

b) siano rispettate le norme vigenti per le costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.

3. Le deroghe di cui al comma 1 si attuano per i Comuni costieri attraverso l'approvazione di piani particolareggiati, per gli altri Comuni attraverso l'approvazione di piani di recupero. Su tali piani non è richiesto il parere della Provincia di cui all'articolo 26 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della medesima legge regionale.

4. Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non possono superare il venti per cento dei volumi esistenti e non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 68, comma 2, lettera c), della l.r. 34/1992. Tali ampliamenti non sono consentiti nelle parti di territorio indicate nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968. Si può beneficiare della deroga di cui al comma 1 per una sola volta.

5. Le strutture in cui sono stati realizzati gli interventi in deroga sono vincolate alla specifica destinazione turistico-ricettiva per venti anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo alla suddetta destinazione, sottoscritto dal richiedente, registrato e trascritto. Copia dell'atto è trasmessa al Comune a cura del richiedente.

6. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11 gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali caravan, mobilhouse, maxicaravan e simili, installati dal gestore a servizio dei clienti, non sono soggetti a permesso di costruire, né a denuncia di inizio di attività, a condizione che conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non possiedano alcun collegamento permanente con il terreno.

7. I mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 possono essere liberamente dislocati all'interno della struttura ricettiva.

8. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11, comma 3, è consentita la presenza dei mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 del presente articolo nel limite massimo del sessanta per cento della capacità ricettiva, comprensivo degli allestimenti stabili minimi nei limiti di cui all'articolo 12, comma 3.

Art. 20
(Marchio di qualità)

1. La Regione promuove, anche attraverso l'istituzione di uno specifico marchio di qualità, la riqualificazione del patrimonio ricettivo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni del settore più rappresentative a livello regionale, sono fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione del marchio di qualità di cui al comma 1.
3. L'assegnazione del marchio è effettuata dalle Province sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2.

CAPO II

Altre strutture ricettive

Sezione I

Strutture ricettive extra-alberghiere

Art. 21

(Attività ricettive rurali e residenze d'epoca)

1. Sono attività ricettive rurali quelle esercitate in fabbricati, siti nelle zone agricole definite dall'articolo 1 della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), o nei borghi rurali individuati dai Comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
2. Le attività di cui al comma 1 possono anche ricadere nelle aree di valore paesistico e ambientale previste dal Piano paesistico ambientale regionale o dagli strumenti urbanistici comunali ad esso adeguati.
3. Non rientrano tra le attività di cui al comma 1 le attività agrituristiche.
4. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale che offrono alloggio in camere e unità abitative.
5. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande a persone diverse da quelle di cui al comma 1, esercitata dalle strutture ricettive di cui al presente articolo, è soggetta alle disposizioni vigenti in materia. I Comuni integrano ove necessario la propria programmazione per adeguarla a quanto disposto nel presente comma.
6. Per l'esercizio delle attività ricettive di cui al presente articolo possono essere utilizzati anche locali aventi altezze inferiori a quelle stabilite dalle vigenti norme urbanistiche o igienico-sanitarie, a condizione che l'altezza minima fra il pavimento e il soffitto finiti non sia inferiore a m 2,30.
7. Ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), quando la ricettività complessiva è superiore a sei camere. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione suddetta in sede di rilascio dell'autorizzazione, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone con disabilità fisica in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico.

Art. 22

(Case per ferie e ostelli per la gioventù)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, non in forma di impresa e al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di

- studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitati i dipendenti di altri enti, associazioni o aziende e i loro familiari, sulla base di apposita convenzione.
 3. Le associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 sono autorizzate ad esercitare l'attività ricettiva esclusivamente nei confronti dei propri associati.
 4. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, gestite da enti e associazioni operanti senza scopo di lucro, attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, nonché degli iscritti ad associazioni appartenenti alla International Youth Hostel Federation (IYHF).
 5. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù devono essere garantite la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di raggiungere le finalità perseguite con la loro istituzione. Nelle medesime strutture l'autorizzazione consente la somministrazione di cibi e bevande, con esclusione delle bevande alcoliche con percentuale di alcool superiore al ventuno per cento, limitatamente alle sole persone alloggiate e ad altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.
 6. La disciplina delle case per ferie si applica ai pensionati universitari, case della giovane, foresterie e simili, comprese quelle degli Enti regionali per il diritto allo studio, che forniscono servizi riconducibili all'attività turistico-ricettiva.

Art. 23
(Case religiose di ospitalità)

1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate case religiose di ospitalità le strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offrano, a pagamento, ospitalità a chi la richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio. A tal fine l'orario di chiusura dell'esercizio al pubblico è fissato dal Comune, non oltre le ore ventitrè, nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 28.

Art. 24
(Centri di vacanza per minori e anziani)

1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate centri di vacanza per minori le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in bambini al di sotto dei quattordici anni, aperte nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico del bambino. In esse deve essere garantita la presenza di personale specializzato e di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.
2. Nell'ambito della categoria delle case per ferie sono denominate centri di vacanza per anziani le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in persone anziane, aperte solitamente nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate al soggiorno in località ed ambienti salubri particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale. In essi deve essere garantita la presenza di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.
3. Non rientrano nelle strutture ricettive di cui al comma 2 quelle destinate all'assistenza alle persone anziane.

Art. 25
(Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi)

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in zone di montagna predisposte per il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino. I rifugi devono essere custoditi e devono disporre, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.
3. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con attrezzature per il riparo degli alpinisti.
4. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, accerta che l'incaricato o il gestore dei rifugi di cui ai commi 1 e 2 abbia i requisiti sanitari necessari. Accerta che abbia altresì conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio e ai rifugi limitrofi, nonché ai posti di soccorso più vicini e che abbia conoscenza delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, tramite certificazione del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Si prescinde da tale accertamento qualora l'incaricato o gestore sia guida alpina o portatore alpino.
5. Chiunque intenda realizzare un bivacco ai sensi del comma 3 inoltra domanda di nulla osta al Comune, specificando le caratteristiche della struttura. Il Comune rilascia il nulla osta previo accertamento della compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali in vigore, ove adeguati al Piano paesistico ambientale regionale, e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni indicate nella normativa tecnica di attuazione del Piano paesistico ambientale regionale, nonché con altri eventuali vincoli previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 26
(Esercizi di affittacamere)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.
2. Gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:
 - a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
 - b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
3. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
4. Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 13/1989.

Art. 27
(Case e appartamenti per vacanze)

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
2. All'interno della tipologia delle case e appartamenti per vacanze, sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in modo unitario in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi in appartamenti autonomi, composti da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.
3. Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico.
4. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi:
 - a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
 - b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
 - d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;

e) ricevimento ospiti.

5. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere.

6. L'utilizzo di case e appartamenti secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta il cambio di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

Art. 28

(Requisiti e autorizzazione)

1. Le strutture di cui alla presente sezione, ad eccezione dei bivacchi di cui all'articolo 25, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale.

2. L'esercizio dell'attività è subordinato ad autorizzazione del Comune, rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e dell'autorizzazione sanitaria nel caso di somministrazione di pasti e bevande. L'autorizzazione amministrativa si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Il titolare dell'autorizzazione comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione medesima, al fine del riscontro della permanenza dei requisiti.

4. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive.

5. Sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese di cui alla legge 580/1993 i titolari e i gestori delle attività di cui agli articoli 21 e 27, nonché i titolari delle case per ferie che intendano ospitare gruppi autogestiti diversi dai soggetti di cui all'articolo 22, comma 1.

Art. 29

(Sospensione, decadenza e cessazione)

1. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l'autorizzazione per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, nonché nel caso di violazione delle prescrizioni previste nell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione decade qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.

3. Il titolare di una struttura ricettiva che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo avviso al Comune. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per gravi motivi per altri tre mesi. Decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata. È consentita la proroga in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva già avviate.

Sezione II

Particolari attività turistiche in forma di impresa

Art. 30

(Tipologia)

1. Sono parchi a tema quelli aventi finalità turistiche, culturali, ludiche, ricreative e similari, il cui esercizio si svolge sulla stessa area attrezzata per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare. Trascorso il periodo di esercizio del parco, almeno l'ottanta per cento delle attrazioni deve restare sull'area nel quale è esercitato il parco.

2. Sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie, sdraio e lettini, di norma poste su area in concessione demaniale. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine, capanne e chioschi. Possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per

l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali quelle sportive e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

3. Sono strutture per il turismo nautico quelle attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, quali i porti turistici, gli approdi turistici e i punti di ormeggio. I porti turistici forniscono comunque servizi di ormeggio, manutenzione, rimessaggio e altri servizi complementari alle imbarcazioni da diporto ed ai loro equipaggi.

4. Sono attività di cabotaggio turistico e di noleggio nautico quelle che organizzano o forniscono a turisti singoli o a gruppi di turisti un viaggio di durata predeterminata, con itinerario predefinito o libero, su imbarcazioni o navi da traffico o da diporto di proprietà o in gestione comunque all'impresa e completamente attrezzate per la navigazione, con o senza equipaggio.

5. Sono altresì attività turistiche gestite in forma di impresa quelle che, per fini prevalentemente turistici, trasportano passeggeri con mezzi o infrastrutture soprattutto di tipo dedicato, noleggiando mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, gestiscono strutture ad indirizzo sportivo-ricreativo-escursionistico ad alta valenza turistica e strutture convegnistiche e congressuali, nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte dei sistemi di cui all'articolo 8 e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione delle mense e degli spacci aziendali.

6. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, determina eventuali tipologie aggiuntive delle attività di cui alla presente sezione, nonché le caratteristiche e i requisiti di ogni singola attività.

7. Le modalità per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per le finalità turistico-ricettive da parte dei Comuni ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) sono stabilite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

Art. 31 *(Autorizzazione)*

1. Le attività di cui all'articolo 30 possono essere svolte da imprese individuali, da società costituite anche in forma cooperativa, da consorzi di imprese, da enti e associazioni.

2. Le attività di cui all'articolo 30 sono soggette all'iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 580/1993 e al rilascio, da parte del Comune competente, dell'autorizzazione relativa a ciascuna specifica attività, previa verifica del rispetto delle norme in materia di edilizia e urbanistica, igiene e sanità pubblica, tutela della salute, ordine pubblico e sicurezza. L'autorizzazione si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. I Comuni comunicano alla Regione le autorizzazioni concesse con la tipologia e l'ubicazione dell'attività esercitata, nonché la denominazione dell'impresa esercente.

4. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 30 decade qualora venga meno uno dei requisiti previsti per il rilascio.

Sezione III *Altre strutture* *Art. 32*

(Appartamenti ammobiliati per uso turistico)

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27, nonché coloro che danno in locazione ville, casali o appartamenti ad uso turistico per periodi non superiori a sei mesi nell'arco dell'anno, con un massimo di tre mesi allo stesso soggetto.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta l'attività, i requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi con l'eventuale verifica degli stessi.

Art. 33

(Uso occasionale di immobili a fini ricettivi)

1. In deroga alle disposizioni di cui al presente capo, l'uso di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in via eccezionale, per periodi non superiori ai sessanta giorni, da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, previo nulla osta del Comune.

2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività.

Art. 34

(Offerta del servizio di alloggio e prima colazione)

1. L'offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast) è subordinata a una denuncia di inizio attività, con indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

3. I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale.

4. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività.

5. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle attività di cui al presente articolo.

6. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l'uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l'attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.

7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l'attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.

8. L'esercizio dell'attività di bed and breakfast non costituisce attività d'impresa.

CAPO III

Aree di sosta attrezzate

Art. 35

(Realizzazione e gestione)

1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologate ai sensi delle norme vigenti, dotate delle caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale.

2. La realizzazione delle aree di sosta è effettuata da soggetti pubblici, da società a prevalente capitale pubblico, da associazioni di categoria dei campeggiatori e dalle pro loco in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti privati, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione e le tariffe.
4. La sosta nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. Nelle aree gestite dai soggetti di cui al comma 2 il periodo massimo di sosta è elevato a settantadue ore.

CAPO IV
Campeggi didattico-educativi
Art. 36
(Campeggi fissi all'aperto)

1. I Comuni autorizzano l'organizzazione di campeggi fissi all'aperto nel territorio regionale da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari e sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione ad uno degli albi regionali del volontariato;
 - b) perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose o sociali.
2. I campeggi di cui al comma 1, di durata compresa tra i tre ed i quindici giorni per ogni gruppo, si svolgono in aree autorizzate ai sensi del comma 4 mediante l'utilizzo di strutture di pernottamento mobili, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale.
3. Qualora l'area utilizzata non sia attrezzata con servizi igienico-sanitari fissi, l'utilizzo della stessa non può superare complessivamente i sessanta giorni, ricadenti nel periodo di cui al comma 2.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità e condizioni definite dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali la stessa si intende accolta.

Art. 37
(Campeggi nelle aree protette)

1. Le attività di campeggio didattico-educativo all'interno del territorio delle aree protette si svolgono secondo le disposizioni del regolamento di ciascun ente gestore.
2. In mancanza del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente capo.
3. L'autorizzazione all'esercizio del campeggio nel territorio dell'area protetta è rilasciata, con le modalità previste dall'articolo 36, dal Comune, che ne dà comunicazione all'ente gestore.

Art. 38
(Campeggi itineranti all'aperto)

1. I campeggi itineranti all'aperto sono attività che si realizzano mediante pernottamenti in tende, con soste nella medesima area non superiori alle quarantotto ore consecutive.
2. I soggetti partecipanti assicurano la presenza al campo di almeno un responsabile che ne curi la conduzione il quale, al momento dell'arrivo, ne dà comunicazione al Comune.
3. Le associazioni che organizzano sul territorio regionale campeggi itineranti devono rispettare le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 39
(Documentazione sanitaria e assicurazione)

1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi di cui al presente capo è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e

le vaccinazioni cui è stato sottoposto.

2. Le schede devono essere certificate dal medico curante e conservate dal responsabile del campo.

3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito la documentazione relativa alle vaccinazioni effettuate nei paesi di origine e agli adempimenti previsti dagli accordi internazionali.

4. Il responsabile del campo deve essere munito di un certificato, rilasciato a titolo gratuito dall'azienda sanitaria, attestante che lo stesso è esente da malattie infettive contagiose che siano di ostacolo alla sua permanenza al campo stesso.

5. Per garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività di cui al presente capo gli organizzatori devono garantire adeguata copertura assicurativa.

CAPO V

Disposizioni comuni

Art. 40

(Comunicazione dei prezzi)

1. I titolari o gestori delle strutture di cui al capo I, al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 trasmettono al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, la comunicazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le nuove strutture e i nuovi esercizi la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura. Gli operatori non possono praticare prezzi superiori ai massimi comunicati.

2. Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare, a modifica di quelli inoltrati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.

3. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi nel termine comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati, nonché l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 45, comma 14; nel caso di regolarizzazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine, è consentita l'applicazione dei nuovi prezzi comunicati, ferma restando la sanzione.

4. Con la comunicazione di cui al comma 1, coloro che esercitano l'attività di cui all'articolo 34 devono comunicare altresì il periodo dell'attività esercitata nell'anno successivo.

Art. 41

(Informazioni)

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 devono esporre in modo visibile le tabelle con l'indicazione dei prezzi praticati e, per le strutture di cui al capo I, alla sezione I del capo II e all'articolo 34, anche i cartellini dei prezzi nel luogo di prestazione dei singoli servizi.

2. I Comuni trasmettono alla Regione, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, le informazioni sui prezzi in base alle caratteristiche delle strutture ricettive entro il 31 ottobre per le comunicazioni di cui all'articolo 40, comma 1, ed entro il 31 marzo per quelle di cui all'articolo 40, comma 2.

Art. 42

(Reclami)

1. I clienti ai quali siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nelle tabelle e nei cartellini dei prezzi di cui all'articolo 41 possono presentare documentato reclamo al Comune entro trenta giorni.

2. I clienti che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare entro trenta giorni documentato reclamo rispettivamente alla Provincia per le strutture di cui al capo I e al Comune per le strutture di cui al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, 32 e 34.

3. Il Comune o la Provincia informa del reclamo il titolare o il gestore della struttura a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni per presentare le osservazioni.

4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Comune o la Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni, dà corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa o a quello relativo alla revisione e rettifica della classificazione della struttura ricettiva.
5. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o il gestore, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento sanzionatorio di cui al comma 3 e, contemporaneamente, a comunicare al Comune gli estremi dell'avvenuto pagamento.
6. I clienti che presentano il reclamo ai sensi dei commi 1 e 2 debbono essere informati dell'esito dello stesso.
7. Resta salva la possibilità di adire le commissioni arbitrali e conciliative istituite per la risoluzione delle controversie presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

Art. 43
(Rilevazioni statistiche)

1. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I, e al capo III comunicano, settimanalmente, mediante trasmissione di apposito modello, gli arrivi e le presenze all'Osservatorio di cui all'articolo 4, con le modalità individuate ai sensi del medesimo articolo.
2. Coloro che intendono dare alloggio a ospiti secondo le modalità stabilite all'articolo 32 sono tenuti a effettuare la comunicazione di cui al comma 1 entro sette giorni dall'inizio della locazione.
3. Coloro i quali esercitano l'attività di cui all'articolo 34 effettuano la comunicazione di cui al comma 1 entro i primi cinque giorni del mese successivo.
4. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente ai fini di pubblica sicurezza.

Art. 44
(Vigilanza)

1. I Comuni esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.
2. Le Province esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla classificazione di cui all'articolo 13 e al marchio di qualità di cui all'articolo 20.

Art. 45
(Sanzioni amministrative)

1. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio chiunque eserciti un'attività ricettiva di cui al capo I senza l'autorizzazione comunale.
2. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 600,00 il titolare o il gestore di una struttura ricettiva di cui al capo I che:
 - a) non espone le indicazioni per il pubblico;
 - b) omette di comunicare l'arrivo e le presenze dei clienti;
 - c) non fornisce alla Provincia le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione.
3. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00 il titolare o gestore di una struttura ricettiva di cui al capo I che:
 - a) attribuisce al proprio esercizio dotazioni, caratteristiche e classificazione diverse da quelle consentite;
 - b) consente la sosta oltre il limite fissato dall'articolo 11, comma 6.
4. L'inosservanza dei periodi di apertura comunicati al Comune a cura del titolare o gestore di una delle

- strutture di cui al capo I comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
5. La concessione di soggiorno ad un numero di persone superiore a quello autorizzato comporta l'applicazione, per le strutture ricettive all'aria aperta, di una sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 30,00 per ogni persona in più ospitata e, per le strutture alberghiere, di una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00 per ogni persona in più ospitata.
 6. Chiunque faccia funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dal capo II, sezione I, senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 1.500,00. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00.
 7. Chiunque gestisca una delle attività di cui al capo II, sezione II, senza autorizzazione è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
 8. Coloro che danno in locazione gli appartamenti di cui all'articolo 32 senza darne comunicazione sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 150,00 a euro 300,00.
 9. La violazione delle disposizioni dell'articolo 33 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00.
 10. Chiunque eserciti l'attività di cui all'articolo 34 senza aver inoltrato la denuncia prevista al comma 1 del medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100,00 a euro 300,00; chi la esercita in mancanza dei requisiti previsti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00.
 11. L'inosservanza dei termini di cui all'articolo 35, comma 4, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 300,00.
 12. L'esercizio dei campeggi non autorizzati ai sensi degli articoli 36 e 37 comporta l'applicazione della sanzione da euro 250,00 a euro 750,00 e la chiusura immediata del campeggio; la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39, comma 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10,00 a persona.
 13. I titolari o gestori delle strutture che forniscono alimenti e bevande o esercitano una delle altre attività accessorie di cui all'articolo 18 a favore di persone non autorizzate ai sensi della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
 14. La mancata comunicazione dei prezzi nei termini, oltre a quanto stabilito dall'articolo 40, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 750,00; l'omessa esposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 350,00 a euro 1.050,00; l'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati comporta l'applicazione della sanzione da euro 750,00 a euro 2.250,00.
 15. La mancata comunicazione di cui all'articolo 43 da parte dei soggetti gestori delle strutture di cui al capo II, sezione I, e di cui agli articoli 34 e 35 comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 300,00.
 16. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 300,00.
 17. In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate. Si può procedere inoltre alla sospensione dell'autorizzazione o dell'attività per un periodo non superiore a sessanta giorni e, nei casi più gravi, alla revoca dell'autorizzazione o al divieto di prosecuzione dell'attività.
 18. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall'ente incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 44, con le procedure di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).